

**FEDERMANAGER**

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

**U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.**

UNIONE SINDACALE CAPITANI  
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI  
DIRETTORI DI MACCHINA

Segreteria Nazionale

16121 GENOVA - Via XX Settembre 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

[USCLAC@libero.it](mailto:USCLAC@libero.it)

**INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ALLA NAVIGAZIONE  
ASSOGGETTABILITA' ad IRPEF**

Riteniamo tra i doveri principali di una Organizzazione Sindacale quello di dare corretta informativa senza ciò volere contrastare l'orientamento del singolo Lavoratore Marittimo ad assumere proprie decisioni di indirizzo diverso.

La Usclac/Unclim, con propria nota del 09/10/2011, per quanto al titolo, ha inteso riassumere la normativa vigente in materia fiscale per cui, purtroppo, l'indennità IPSEMA per inidoneità temporanea alla navigazione costituisce regolare imponibile fiscale da assoggettare ad IRPEF. Torniamo a ribadire che il R.d.L. 23/09/1937, n. 1918, convertito con legge 24/04/1938, n. 1831, in materia tributaria, è stato modificato dall'Art. 2, comma 2, della 09/10/1971, n. 825, che specifica cosa costituisce imponibile fiscale per le persone fisiche di nazionalità italiana e/o residenti in Italia. Le uniche agevolazioni sono previste dal D.P.R. 29/09/1973, n. 601, e tra queste purtroppo non vi è l'indennità cui al titolo. Altri ancora sostengono che il D.L. 01/12/2009, n. 179, inteso come <Decreto salva leggi> ha continuato a mantenere l'indennità malattia IPSEMA esente da imposizione fiscale per avere ridato validità al R.d.L. 23/09/1937, n. 1918. Tale convincimento è assolutamente errato perché il D.L. 179/09 ha resuscitato le norme del R.d.L. 1918/37 non modificate da leggi successive. Non ha annullato l'Art. 2, comma 2, della L. 825/71 che lo ha modificato in materia fiscale.

In sintesi, i nostri Colleghi e tutti i Lavoratori del Mare hanno il diritto di essere posti a conoscenza della normativa vigente per poi in tutta libertà potere scientemente adottare anche decisioni capaci di produrre **esclusivamente guadagni per i Legali patrocinanti a cui, comunque, dovranno un onorario.**

Riteniamo, inoltre, che le aule giudiziarie non debbano essere scambiate per palestre sindacali. Le legittime aspettative della Categoria (benefici previdenziali da esposizione all'amianto, inclusione tra le Categorie ad usura, diritto al voto, orario di lavoro, occasioni di lavoro, etc.) vanno sostenute con gli strumenti classici di un sindacato.

Non rientra nel nostro stile polemizzare ma, a seguito di qualche nota di cui siamo stati destinatari, intendiamo ribadire alcune precisazioni in materia di diritto, per cui non accettiamo lezioni, e osserviamo con forza che in Italia **non esistono leggi speciali.**

Relativamente alla <Gerarchia delle Fonti del Diritto Italiano, ci siamo avvalsi dell'enciclopedia multimediale Wikipedia perché in merito recita delle verità e quale supporto cartaceo da rendere alla vasta platea dei Lavoratori Marittimi, e non per ricerca di novelle conoscenze.

Il richiamo all'articolo 1 del Codice della Navigazione, fatto da alcuni, è una ulteriore riprova della correttezza delle nostre deduzioni per quanto argomentato poiché detto codice non tratta assolutamente il regime fiscale dei Lavoratori del Mare. Ne consegue che deve farsi riferimento al codice civile e alle leggi in vigore che regolamentano la materia.

Anche se fuori tema con l'argomento <**IRPEF su Indennità IPSEMA**>, vogliamo precisare che dal coordinamento tra l'art. 1 Codice della Navigazione e l'art. 1 delle disposizioni preliminare del Codice Civile, entrambe norme del 1942, e in ragione delle evoluzioni succedutesi per l'intervento della carta costituzionale e della normativa europea, il sistema delle fonti del diritto ne è uscito profondamente modificato, ridisegnato e gerarchicamente organizzato per come segue, ovvero quale sinteticamente scritto nella nostra nota del 09/10/2011 :

1. Costituzione e leggi costituzionali, Trattati internazionali ed atti comunitari (fonti primarie);

2. Leggi ordinarie (statali e regionali), atti assimilati (codice della navigazione) e atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi);
3. Regolamenti e circolari emanate in forza di legge;
4. Consuetudini;
5. Diritto comune.

L'articolo 1 del codice navigazione recita <in materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applica il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme e gli usi essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano applicabili per analogia, si applica il diritto civile>.

Osserviamo che il rinvio dell'art. 1 C.d.N. alla fonte residuale del diritto civile, per il carattere composito della materia della navigazione, non può non riguardare anche altre branche dell'ordinamento giuridico (diritto amministrativo, diritto penale, diritto del lavoro **e norme generali del diritto comune**).

Da tempo la Corte Costituzionale ha sottoposto a serrata verifica molte parti del codice della navigazione giudicando varie norme costituzionalmente illegittime per porsi in stridente contrasto con il diritto comune progressivamente formatosi secondo i valori della Carta Costituzionale. Rammentiamo gli interventi più significativi : Sent. n. 132 del 1985 in materia di tutela della vita e dell'incolumità del passeggero, Sent. n. 72 del 1996 in tema di lavoro nautico, n. 164 del 1976 e 121 del 1970 circa la illegittimità della funzione giurisdizionale del comandante del porto.

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha valorizzato alcune previsioni del codice civile. Da tempo ha ritenuto che l'art. 1374 codice civile detta un principio immanente in tutto l'ordinamento giuridico e valido quindi anche per il diritto della navigazione (Cassazione n. 6809/92). Specificatamente per il lavoro nautico, nonostante i limiti posti dall'Art. 1 codice della navigazione all'operatività del diritto comune, è configurabile un ampio corpo di principi applicabili senza distinzione al lavoro subordinato, compreso quello prestato in forza di un contratto di arruolamento (lavoro marittimo), per l'operare di una molteplicità di fattori, tra cui innanzitutto l'omogenea operatività dei principi di tutela dettati in materia dalla Costituzione (Cass., n. 13824/01).

Siamo certi di avere ben chiarito ogni aspetto relativo all'oggetto della materia e nel concludere precisiamo che in futuro ci asterremo dal fornire ulteriori note in materia, redatte per la molteplicità di informazioni richiesteci e non per contrastare iniziative altrui di cui peraltro non ne eravamo nemmeno a conoscenza.

Auguriamo a quanti hanno liti pendenti contro il fisco di poterla <spuntare>, come qualcuno vi è riuscito, e non subire sconfitte, come a tanti è accaduto. Tra questi ultimi rammentiamo i molti Lavoratori del Mare dell'area Napoletana ad inizio anni '90.

Genova, lì 23/10/2011

LA SEGETERIA NAZIONALE